Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2416.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato esecuzione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato esecuzione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417.

Servizio degli ufficiali addetti al Nucleo di mobilitazione dell'Organo della alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito con la legge 10 luglio 1926, n. 1257, riguardante le concessioni ferroviarie di viaggio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il testo unico delle disposizioni, riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli Osservatori industriali, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165;

Visto il R. decreto 13 marzo 1933, n. 674, riguardante la costituzione del Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla emanazione delle norme per l'attuazione del servizio degli ufficiali addetti al Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli ufficiali addetti al Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso nelle aziende di produzione, conservazione, trasformazione e scambio di generi alimentari.

Essi hanno diritto di richiedere ed ottenere le notizie necessarie al servizio, conforme alla lettera *c*) dell'art. 4 della legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, e sono tenuti a mantenere su di esse il segreto di ufficio, nel modo più assoluto e rigoroso, non soltanto nei confronti delle altre aziende agrarie, industriali e commerciali, ma anche nei rapporti di qualsiasi persona od ente pubblico e privato e di altre Amministrazioni dello Stato.

I dati raccolti dovranno essere comunicati in via riservatissima all'Ufficio centrale del Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione, al quale pure incombe l'obbligo del segreto, a norma del comma precedente.

Gli industriali ed i loro dirigenti tecnici amministrativi che si rifiutassero di fornire le notizie, o che le fornissero non conformi al vero, e gli ufficiali che non serbassero il segreto di ufficio, vengono puniti a norma dell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165.

Art. 2. — Agli ufficiali addetti agli Uffici interprovinciali dell'alimentazione, nei viaggi per servizi compiuti nella rispettiva zona, non è corrisposta indennità di missione.

Ad essi è attribuito, con apposito stanziamento da farsi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un assegno mensile da computarsi per i 12 uffici interprovinciali nella somma globale di L. 78.000 annue.

Detta somma, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà ripartita tra i vari Uffici in ragione della estensione della zona a ciascuno di essi assegnata e dell'attività che ciascun Ufficio deve svolgere. La quota per ciascun ufficiale non potrà, in ogni caso, superare la somma mensile lorda di L. 650, da corrispondersi unicamente quando nel mese egli abbia compiuto almeno 12 giornate di missione. Qualora tale numero minimo di missioni non venga effettuato, l'assegno sarà ridotto in proporzione.

Gli assegni di cui sopra sono soggetti alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3. — Mediante accordi tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, (convertito in legge 10 luglio 1926, n. 1257), sarà provveduto ai mezzi di viaggio sulle ferrovie per le missioni interessanti il servizio dell'Organo dell'alimentazione.

Il presente decreto, che ha effetto dalla sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 187. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418.

Proroga al 31 dicembre 1936 dei termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto, l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 8 agosto 1930, n. 1065, e 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, e 20 novembre 1930, n. 1579, convertito nella legge 23 marzo 1931, n. 553, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme modificative ed integrative di quelle vigenti in materia di provvidenze a favore dei danneggiati dai suindicati terremoti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono prorogati al 31 dicembre 1936 i termini di cui al 1° e 2° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1426, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2181, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930 e del 30 ottobre 1930.

Alla stessa data è prorogato il termine fissato con l'articolo unico del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1309, per l'applicazione di benefici fiscali per i contratti dei mutui concessi a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, convertito nella legge 23 marzo 1931, n. 553.

Art. 2. — Le Società regolarmente costituite che abbiano concesso finanziamenti per lavori in dipendenza di terremoti, eseguiti o da eseguire, e sussidiabili a norma degli articoli da 2 a 6 della legge 4 aprile 1935, n. 454, possono ottenere che il pagamento dei sussidi sia disposto con intervento dei loro legali rappresentati, in quanto il contratto di finanziamento non autorizzi il pagamento diretto alla Società, quale mandataria o cessionaria del credito.

Ai fini del precedente comma le Società interessate devono notificare entro il 29 febbraio 1936-XIV le loro richieste al Ministero dei

lavori pubblici, distintamente per ciascun contratto di finanziamento e fornendo tutte le indicazioni relative al contratto medesimo.

I sussidi, per i quali sia stata avanzata richiesta di intervento in quietanza a norma del presente articolo, non possono formare oggetto di cessione a terzi, salvo che non sia prodotto formale atto di rescissione del contratto di finanziamento o di dichiarazione legale di assenso della Società finanziatrice.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 188. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419.
Norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di adottare speciali misure in materia di consumi di prodotti alimentari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà ai Ministri competenti di sospendere con propri decreti, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri interessati, in tutto o in parte, l'applicazione delle leggi attualmente in vigore in materia di disciplina della preparazione e commercio di prodotti alimentari, nonchè di tutela della selvaggina e di esercizio della caccia e della pesca, e di emanare norme per la temporanea disciplina delle materie stesse in deroga alle leggi vigenti.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 181. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2420.
Dichiarazione formale dei fini di n. 16 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 2420. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Benevento.

1. Benevento - Confraternita di S. Antonio Abate.
2. Benevento - Confraternita di S. Maria di Costantinopoli.
3. Benevento - Arciconfraternita del SS. Sacramento.
4. Arpaise - Confraternita del SS. Rosario.
5. Montesarchio - Confraternita di S. Antonio di Padova.
6. Paolisi - Confraternita del SS. Rosario.
7. S. Croce del Sannio - Confraternita del Pio Monte dei Morti.
8. San Lupo - Confraternita di Gesù e Maria.
9. Bagnara - Confraternita del SS. Rosario.
10. Castelpoto - Confraternita del SS. Rosario.
11. Fragneto Monforte - Confraternita di S. Croce.
12. Fragneto l'Abate - Confraternita di S. Maria degli Angeli e S. Antonio di Padova.
13. Pannarano - Confraternita del SS. Sacramento e SS. Rosario.
14. S Angelo a Cupolo - Confraternita di S. Maria delle Grazie.
15. Paolisi - Confraternita del Purgatorio.
16. Pannarano - Confraternita del Sacro Cuore di Gesù e della Dottrina Cristiana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 2421.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Spadotto » con sede in Miane (Treviso).

N. 2421. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Spadotto » con sede in Miane (Treviso) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2422.
Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino ad accettare un legato per l'istituzione di un premio.

N. 2422. R. decreto 12 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino viene autorizzato ad accettare un legato di lire 25.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 3,50 %, disposto in suo favore dal grand'ufficiale prof. ing. Angelo Bottiglia, per l'istituzione di un premio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
R gistrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2423.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Gorizia.

N. 2423. R. decreto 12 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Gorizia, approvato con Nostro decreto 14 luglio 1927, n 1677.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2424.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Carlo Combi » di Capodistria.

N. 2424. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Carlo Combi » di Capodistria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2425.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Petralia Sottana.

N. 2425. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Petralia Sottana e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 55.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 56.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di scuole e istituti di istruzione media tecnica, pareggiati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di scuole e istituti di istruzione media tecnica, pareggiati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 57.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di L. 414.000.000 per nuove costruzioni navali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 58.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 59.

Provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito in legge con la legge 18 novembre 1928, n. 2690, concernente provvedimenti per il progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di incoraggiare l'impianto di oliveti e l'innesto di olivastri in alcune Provincie, nelle quali l'oliveto trova favorevoli condizioni di estendimento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Lo stanziamento del cap. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1935-36 è elevato a L. 1.325.000.

Nella stessa misura resta fissato lo stanziamento dei corrispondenti capitoli per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi 1936-37 e 1937-38.

Art. 2. — La somma di L. 2.250.000, corrispondente agli aumenti di stanziamenti disposti con l'articolo precedente, sarà destinata, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, alla concessione di aiuti agli agricoltori delle provincie della Sardegna, della Sicilia e di Grosseto, i quali, nelle campagne agricole 1935-36, 1936-37 e 1937-38, provvederanno alla piantagione di olivi o all'innesto di olivastri.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 189. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1936-XIV, n. 60.

Facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertio nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di facilitare la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le colonie, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, è concessa, fino al 31 dicembre 1936, la importazione, al dazio ridotto di L. 1 per quintale, di quintali 100.000 di datteri (voce 89 della tariffa doganale) di origine e provenienza dalle Colonie italiane, destinati alla distillazione.

Art. 2. — Fino al 31 dicembre 1936, sui 7000 quintali di datteri e di pasta di datteri (voci della tariffa doganale rispettivamente 89 ed ex 98) di origine e provenienza dalle Colonie italiane, e di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198, è imposto un dazio di L. 5 per quintale.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 178. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 61.
Numero delle onorificenze degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, che potranno conferirsi nell'anno 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, numeri 2245/76 e 2246/77;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio, ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1936 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce, otto.
Grandi ufficiali, quarantuno.
Commendatori, centotrentasei.
Ufficiali, trecentoventicinque.
Cavalieri, ottocentosessantacinque.

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce, ventisei.
Grandi ufficiali, duecentoquattro.
Commendatori, milletrecentosette.
Ufficiali, duemilatrecentocinquantacinque.
Cavalieri, ottomilatrecentotrenta.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero delle onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246.

Art. 2. — Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto del 30 dicembre 1929-VIII, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 62.
Trasformazione della Salina di Tarquinia in sezione della Salina di Volterra.

N. 62. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, la Salina di Tarquinia viene trasformata in sezione della Salina di Volterra.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV.
Radiazione delle sorgenti « Porta Panitteri » ed « Orto Quartararo » dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Agrigento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 gennaio 1932-X, n. 2097, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio successivo, registro numero 3 Lavori Pubblici, foglio numero 11, col quale è stato approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Agrigento, al cui numero 138 è iscritto il fiume S. Leone (Hypsas) S. Anna e Del Drago e Vallone Joppolo, « dalla foce alle origini con la sorgente Porta Panitteri o Mirata, con le altre minori e coi rivi confluenti » ed al numero 137 il torrente Salsetto e Vallone Cioccafa e Regabo « dalla foce alle origini con tutte le sorgenti tributarie » tra cui una scaturente nell'Orto denominato Quartararo;

Vista la sentenza 22 febbraio-16 marzo 1934 del Tribunale territoriale delle acque pubbliche di Palermo nella causa promossa dal dott. Finazzi Agrò Giovanni di Michele contro il Ministero dei lavori pubblici circa l'iscrizione nel detto elenco della sorgente Porta Panitteri e della sorgente Orto Quartararo;

Ritenuto che con la detta sentenza il Tribunale dichiarò che le acque delle due cennate sorgenti debbono considerarsi private e come tali appartenenti al proprietario dei fondi nei quali scaturiscono, salva la servitù di uso pubblico, per abbeverare animali, ritenuta dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 2-21 maggio 1929, sull'abbeveratoio alimentato dall'acqua di Porta Panitteri;

Vista la sentenza del 27 marzo-16 aprile 1935 del Tribunale superiore delle acque pubbliche passata in giudicato, che rigetta l'appello proposto dal Ministero dei lavori pubblici avverso la suddetta sentenza 22 febbraio-16 marzo 1934 del Tribunale delle acque pubbliche di Palermo e conferma la sentenza appellata;

Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione dall'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Agrigento delle suindicate sorgenti;

Vista la nota 21 maggio 1935-XIII, numero 9144/34519, della Avvocatura generale dello Stato;

Visto il testo unico di leggi su le acque e su gli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sopraspecificate due sorgenti di Porta Panitteri ed Orto Quartararo, già iscritte rispettivamente al numero 138 ed al numero 137 dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Agrigento, approvato con R. decreto 25 gennaio 1932, sono radiate dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 20 Lavori Pubblici, foglio n. 85.

(187)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1936-XIV.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1928-VII, n. 6613, col quale il sig. Squadrilli Achille fu Luciano venne nominato rappresentante alle grida del sig. Romano Francesco fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visto l'atto in data 13 dicembre 1935-XIV, per notar Greco dott. Cesare di Napoli, col quale il succitato sig. Squadrilli, con effetto dal 1° gennaio 1936, ha rinunziato al mandato conferitogli dal predetto sig. Romano;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1936-XIV, è revocata la nomina del sig. Squadrilli Achille a rappresentante alle grida del sig. Romano Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(188)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1936-XIV.

Definizione dell'inquadramento sindacale dei maestri concertatori e direttori d'orchestra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento dei maestri concertatori e direttori d'orchestra;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Decreta:

Art. 1. — I maestri concertatori e direttori d'orchestra, preposti alla direzione di uno spettacolo teatrale, sono attribuiti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 2. — Il presente decreto, che avrà efficacia a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1936-XIV, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(197)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1936-XIV.

Proroga a tutto il 1936 delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 21 gennaio 1935 concernente le quote per tessere e contributi associativi dovute dagli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti concernente le quote per tessera e contributi associativi per gli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1936-XIV;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

Sono prorogate a tutto il 1936 le disposizioni del decreto Ministeriale 21 gennaio 1935 concernente le quote per tessere e contributi associativi dovute dagli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* LANTINI.

(198)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Tariffe speciali per biglietti ferroviari di corsa semplice e di andata e ritorno sul percorso Milano P. Nuova-Milano Bovisa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311.34550.4 in data 22 novembre 1935-XIV;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, da Milano P. Nuova a Milano Bovisa, i seguenti prezzi speciali per biglietti di corsa semplice e di andata-ritorno:

	2ª Classe	3ª Classe
Corsa semplice	L. 1,60	0,60
Andata e ritorno	» 2,45	0,95

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(216)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3, terzo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 gennaio 1936-XIV, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8, dell'11 gennaio 1936-XIV, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza.

(217)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1936-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione della tassa di sbarco.

(218)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1936-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati.

(219)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1936-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, che porta modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele.

(220)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota n. 9943/9451-XVIII del 21 gennaio 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 1° gennaio 1936-XIV, relativo alla disciplina della raccolta del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche.

(221)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 21 gennaio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, riguardante la revoca della concessione all'industria privata della tramvia elettrica Abbazia-Mattuglie-Laurana.

(222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso di rettifica.

Il casato relativo alla 16ª intestazione dell'elenco di smarrimento certificati, pubblicato a pag. 5600 della *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1935-XIV, indicato in « Bagnano » va rettificato in « Bagnato ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 gennaio 1936-XIV - N. 21.

S. U. A. (Dollaro)	12,43	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62,10	Polonia (Zloty)	236 —
Francia (Franco)	82,60	Spagna (Peseta)	170,20
Svizzera (Franco)	408 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,42	Rendita 3,50 % (1906)	71,275
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902)	67 —
Belgio (Belga)	2,12	Id. 3 % lordo	45,825
Canadà (Dollaro)	12,50	Prest. redim. 3,50 % 1934	67,55
Cecoslovacchia (Corona)	52,05	Obbl. Venezie 3,50 %	83,20
Danimarca (Corona)	2,77	Buoni nov 5 % Scad. 1940	95,10
Germania (Reichsmark)	5,0327	Id. id. 5 % Id. 1941	95,075
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	82,025
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	[illegible]	[illegible]
Norvegia (Corona)	3,0021	[illegible]	82 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 gennaio 1936-XIV - N. 22.

S. U. A. (Dollaro)	12,41	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62,075	Polonia (Zloty)	236,25
Francia (Franco)	82,65	Spagna (Peseta)	169,98
Svizzera (Franco)	408 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	70,925
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902)	67 —
Belgio (Belga)	2,115	Id 3 % lordo	45,325
Canadà (Dollaro)	12,45	Prest. redim. 3,50 % 1934	67,65
Cecoslovacchia (Corona)	52,05	Obbl. Venezie 3,50 %	83,225
Danimarca (Corona)	2,77	Buoni nov 5 % - Scad. 1940	94,925
Germania (Reichsmark)	5,0327	Id. id 5 % Id 1941	94,975
Grecia (Dracma)	11,50	Id id 4 % Id. 15-2-43	82 —
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id id 4 % Id 15-12-43	81,825
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 — Data 6 novembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Maccarone Attilio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 305, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 656, mod. 168 T. — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1, cons. 5 %, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 592 — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1, cons. 5 %, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV

(179) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due posti di sottotenente maestro direttore di banda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto, approvate con decreto Ministeriale 20 luglio 1930-VIII, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371 del 9 febbraio 1928-VI, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 14 ottobre 1935-XIII, di bandire un concorso per due posti di sottotenente maestro direttore di banda;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1. — Per coprire due posti vacanti di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2. — Non potrà essere ammesso al concorso colui che alla data del presente decreto non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età ora detto è aumentato di cinque anni, e per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 è aumentato di quattro anni. I due aumenti non si cumulano.

Art. 3. — I concorrenti dovranno far domanda in carta bollata da L. 6 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentarla non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Comando del distretto militare, di residenza, corredata di tutti i documenti prescritti. Gli aspiranti, che risiedano in colonia, dovranno presentare la domanda, entro il tempo anzidetto, al comando militare del luogo o viciniore anche se non corredata di tutti i documenti, i quali però dovranno essere prodotti al più presto possibile e in ogni caso pervenire al Ministero non oltre dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi.

Le domande, che per qualsiasi motivo non saranno presentate entro il termine fissato, non potranno essere accettate dai Comandi anzidetti.

I Comandi apporranno sulle domande la data della presentazione e le trasmetteranno al Ministero al più presto possibile unendovi:

a) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa o della di lei famiglia;

b) richiesta di certificato generale (mod. 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale Militare* 1914).

Art. 4. — A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana. I non regnicoli, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole;

4° certificato generale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di

cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale è stato sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n 1176;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti che l'aspirante possiede i requisiti fisici richiesti per il servizio militare. E' riservata la facoltà al Ministero della guerra di esperire quegli altri accertamenti sanitari che riterrà del caso;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale in istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica,

10° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, comprovante l'attuale iscrizione del concorrente nel Partito Nazionale Fascista o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti, precisandone l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesto un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, rilasciato su carta legale dal segretario federale del Fascio all'estero da cui dipende l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degl'italiani all'estero e vistato per ratifica dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice Segretari;

11° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo debitamente autenticata da servire per l'accertamento della identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11 ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sara unita per cura del comandante del corpo:

— copia dello stato di servizio, se ufficiale;

— copia del foglio caratteristico e del foglio matricolare, se sottufficiale;

— copia del foglio matricolare, se caporale o soldato;

— le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali e la richiesta di certificato generale, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato insindacabile del Ministero della guerra.

Art. 5. — La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica civili e di due sottotenenti maestri direttori di banda, membri, nonchè di un segretario senza voto.

Art. 6. — Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso. Essi consisteranno in quattro prove delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo, scelto su testi di autori classici;

b) composizione di una fuga a 4 voci su tema dato;

c) composizione, su tema dato, di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc. per pianoforte, con qualche accenno strumentale.

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà il tempo massimo da concedersi ai candidati per lo svolgimento di ciascuna prova.

Art. 7. — Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Il brano sorteggiato per la prova di istrumentazione per banda sarà dato in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 9. — La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

Art. 10. — I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà avere riportato non meno di 12/20.

Art. 11. — Ai candidati dichiarati idonei nelle tre prove scritte ed in quella di direzione sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 4.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i 5 punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente art. 4, numero 6.

Art. 12. — Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *Giornale militare ufficiale* del Ministero della guerra, e saranno dichiarati vincitori i primi due iscritti nella graduatoria.

Art. 13. — I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti maestri direttori di banda in servizio permanente.

Essi, se ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie in minore età non maritate, saranno obbligati alla costituzione della prescritta rendita dotale di L. 2100 nominali annue lorde qualora non intervengano nel frattempo disposizioni, ora allo studio, che li esonerino da tale obbligo.

Se per qualunque motivo uno o anche ambedue i vincitori non potranno conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(213)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi a posti di vice segretario e di alunno d'ordine nei ruoli del personale civile della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i decreti Ministeriali in data 29 ottobre 1935 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 1935 con i quali vennero indetti i concorsi per esame a 18 posti di vice segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica e a 14 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 4 dei citati decreti Ministeriali per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali 29 ottobre 1935, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 284 del 6 dicembre 1935, per la nomina di 18 vice segretari in prova e di 14 alunni d'ordine in prova nel personale civile di ruolo della Regia aeronautica è prorogato fino alle ore 12 del giorno 29 febbraio 1936.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

(214) p. *Il Ministro*: VALLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.